Avv. GIORGIO ASCHIERI*
Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI*
Dott. Comm. MARCO GHELLI*
Dott. Comm. ALBERTO MION*
Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI*
Avv. ANTONIO RIGHINI*
Dott. MONICA SECCO*
Avv. ORNELLA BERTOLAZZI
Avv. ANNA BIMBATTI
Avv. ALESSANDRA FERROLI
Avv. GIANLUCA FIORI
Dott. Comm. GIULIA MORBIOLI
Dott. Comm. MATTEO TAMBALO
Rag. Comm. MICAELA VIVIANI
Dott. MARCO BEVILACQUA
Dott. ALBERTO MARCOLUNGO
Dott.ssa ELENA MARSILIO
Dott. ANGELO TIZIANI

**partner*

13/11/2015

CIRCOLARE TEMATICA

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE - NOVITÀ DEL DLGS. 24.9.2015 N. 159

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è *Studio Righini e Associati* con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a *studiorighini@studiorighini.it*.

INDICE

1 PREMESSA……3

2 SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE……..3

3 DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI……..4

3.1 INADEMPIENZE NEI VERSAMENTI……4

3.2 DECORRENZA……...5

4 DILAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ACQUIESCENZA……5

4.1 INADEMPIENZE NEI VERSAMENTI……5

4.2 DECORRENZA……...6

5 DILAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE……6

6 ACCERTAMENTI ESECUTIVI……..7

7 ACQUIESCENZA……..7

8 ACQUIESCENZA PROCESSUALE……8

9 NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO……8

10 AGGI DI RISCOSSIONE……9

11 COMPENSAZIONE CON IMPOSTE ERARIALI ISCRITTE A RUOLO……...9

12 INTERESSI FISCALI……10

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

1 PREMESSA

Con il DLgs. 24.9.2015 n. 159, pubblicato sul S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* 7.10.2015 n. 233, è stato riformato il sistema di riscossione delle imposte.

I tratti salienti della riforma consistono nella revisione delle dilazioni che caratterizzano i debiti tributari derivanti da somme iscritte a ruolo, da accertamenti esecutivi oppure da istituti deflativi del contenzioso (si pensi all'accertamento con adesione).

Vengono modificati sia il numero di rate concedibili al contribuente sia gli effetti derivanti dall'inadempimento, sotto il profilo sanzionatorio.

Ove non disposto diversamente, le novità sono entrate in vigore il 22.10.2015.

2 SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

La L. 228/2012, all'art. 1 co. 537 - 543, ha introdotto una procedura che, entro determinati limiti, consente al contribuente di beneficiare dell'immediato "blocco" delle attività esecutive e cautelari presentando all'Agente della Riscossione una semplice autodichiarazione, ove si documenta che il credito è stato interessato da sgravi e/o sospensioni nonché annullamenti (sia giudiziali che amministrativi), da decadenza e/o prescrizione oppure che non è esigibile per altra causa.

Il vaglio sulla fondatezza di ciò spetta all'ente impositore (a cui la richiesta, inviata dal debitore anche telematicamente all'Agente della Riscossione, è inoltrata da quest'ultimo) e, se esso non risponde entro 220 giorni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione, il credito è annullato.

Nel DLgs. 24.9.2015 n. 159 sono contenute alcune norme che modificano tale procedura, operanti per le autodichiarazioni presentate successivamente al 22.10.2015.

Il suddetto decreto elimina, tra i motivi causanti il "blocco" della riscossione, quello relativo a "*qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso*".

Era inoltre previsto che l'autodichiarazione del contribuente dovesse essere inviata entro 90 giorni dal primo atto di riscossione utile o da un successivo atto della procedura esecutiva e/o cautelare. Tale termine viene ora ridotto a 60 giorni.

Inoltre, sino a quando l'ente impositore non comunica al debitore l'esito circa la valutazione della documentazione, rimane sospeso il termine dell'art. 53 co. 1 del DPR 602/73 (secondo cui il pignoramento perde efficacia se, entro 200 giorni dalla sua adozione, non è stato effettuato il primo incanto). Rimane però fermo che se non vi è risposta entro 220 giorni dalla data in cui il debitore ha trasmesso la dichiarazione all'Agente della Riscossione, il ruolo o, comunque, il debito, è annullato.

Vengono poi introdotte limitazioni a tale annullamento automatico, prevedendo che esso non opera per dichiarazioni fondate su motivi diversi da quelli previsti e, soprattutto, "*nei casi di*

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito".

Viene infine stabilito che non è ammissibile la reiterazione della domanda, e che questa, in ogni caso, non causa alcuna sospensione delle attività finalizzate alla riscossione. Si ricorda che, nonostante ciò, rimane palesemente illegittima la prosecuzione della riscossione in caso di estinzione del debito, ad esempio a seguito di sgravio o di pagamento.

3 DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Gli importi derivanti da definizione degli avvisi bonari possono essere dilazionati. Si ricorda che, nella definizione in oggetto, il contribuente, se paga le intere somme o la prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso bonario, fruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3 (liquidazione automatica della dichiarazione, si pensi al caso dei versamenti derivanti dal modello UNICO non pagati nel termine) o a 2/3 (controllo formale della dichiarazione, si pensi al caso in cui il contribuente non sia in grado di giustificare una detrazione per spese mediche).

Nel sistema pregresso, la dilazione era possibile sino ad un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, elevate a 20 se gli importi superavano i 5.000,00 euro, mentre ora il numero massimo di rate, per le somme sino al valore delineato, è di 8 trimestrali (ferma restando la dilazione sino ad un massimo di 20 rate trimestrali, se le somme superano i 5.000,00 euro).

Viene confermato che le disposizioni sulla dilazione operano anche per le somme liquidate dall'Agenzia delle Entrate in merito ai redditi soggetti a tassazione separata, e che la prima rata o le intere somme devono essere versate entro 30 giorni dalla "comunicazione bonaria".

Non è, di contro, riproposta la possibilità di optare per rate di importo decrescente.

3.1 INADEMPIENZE NEI VERSAMENTI

Le conseguenze relative all'omesso oppure tardivo versamento degli importi sono ora contenute nel "nuovo" art. 15-*ter* del DPR 602/73.

Viene previsto che il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dall'avviso bonario o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva (quindi entro il trimestre) causa la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Pertanto, come nel sistema pregresso, il debitore non decade solo dalla dilazione ma pure dalla definizione, perdendo la riduzione delle sanzioni a 1/3 o a 2/3.

Il legislatore prevede però che la decadenza non si verifica per inadempimenti dovuti a:

- insufficiente versamento di una rata (in assenza di chiarimenti ufficiali, detta locuzione dovrebbe ricomprendere pure la prima rata) o delle intere somme, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
- tardivo versamento della prima rata o delle intere somme, non superiore a 7 giorni.

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

Tuttavia, nelle inadempienze descritte, si procede all'iscrizione a ruolo della somma non pagata, nonché della sanzione del 30% commisurata all'importo non versato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Lo stesso dicasi per il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, ove la tardività sia contenuta entro il termine per il versamento della rata successiva.

Il contribuente può, comunque, fruire del ravvedimento operoso:

- entro il termine di pagamento della rata successiva;
- in caso di inadempienze relative alla totalità delle somme dovute o all'ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

3.2 DECORRENZA

Le disposizioni sulla "nuova" dilazione degli avvisi bonari operano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

- al 31.12.2014 (modello UNICO 2015 e dichiarazione IVA 2015), per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica;
- al 31.12.2013 (modello UNICO 2014), per le somme dovute a seguito di controllo formale;
- al 31.12.2012, per le somme dovute a seguito di liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, in relazione alle somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, diversi dalle indennità di fine rapporto e dalle prestazioni pensionistiche complementari, le novità operano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

4 DILAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ACQUIESCENZA

Viene esteso il numero massimo di rate concernenti le somme dovute a seguito di accertamento con adesione; prima, la dilazione era possibile sino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 12 se gli importi superavano i 50.000,00 euro, mentre ora il numero massimo, in caso di importo superiore a 50.000,00 euro, viene elevato a 16 rate trimestrali.

Viene confermato che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Inoltre, è stabilito che le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le considerazioni effettuate valgono pure in merito agli importi dovuti a seguito di acquiescenza (istituto che, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 218/97, postula la rinuncia al ricorso).

Non è stata modificata la definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97), le cui somme continuano a dover essere corrisposte per intero entro il termine per il ricorso.

4.1 INADEMPIENZE NEI VERSAMENTI

Gli inadempimenti nei versamenti sono disciplinati nel "nuovo" art. 15-*ter* del DPR 602/73.

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

Non viene modificato l'art. 9 del DLgs. 218/97, per cui l'accertamento con adesione continua a perfezionarsi non con la sottoscrizione dell'accordo bensì con il versamento, nei 20 giorni successivi, della totalità delle somme o della prima rata. Del pari, l'acquiescenza continua a perfezionarsi con il pagamento delle somme complessivamente dovute, o della prima rata, entro il termine per il ricorso.

Viene previsto che il mancato pagamento di una rata posteriore alla prima entro il termine di quella successiva causa la decadenza dal beneficio della rateazione e tutto il carico viene riscosso coattivamente, oltre alla sanzione del 30% aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. In merito a quest'ultima ipotesi, la sanzione sarà meno consistente, in quanto nella versione pregressa della norma è irrogata nella misura del 60% e parametrata sul residuo dovuto a titolo di tributo (grazie alla riforma, invece, sarà del 45%).

Il legislatore prevede che la decadenza non si verifica per inadempimenti dovuti a:

- insufficiente versamento di una delle rate (compresa la prima) o della totalità delle somme, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
- tardivo versamento della prima rata o della totalità delle somme, non superiore a 7 giorni.

Tuttavia, nelle inadempienze descritte, si procede all'iscrizione a ruolo della somma non pagata, nonché della sanzione del 30% commisurata all'importo non versato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Lo stesso dicasi per il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, ove la tardività sia contenuta entro il termine per il versamento della rata successiva.

Il contribuente può fruire del ravvedimento operoso:

- entro il termine di pagamento della rata successiva;
- in caso di inadempienze relative alla totalità delle somme dovute o all'ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

4.2 DECORRENZA

Le novità relative alla dilazione non si applicano agli atti di adesione perfezionatisi e agli accertamenti definiti al 22.10.2015.

Invece, le innovazioni concernenti le inadempienze nelle rate operano per gli atti di adesione perfezionatisi e per gli accertamenti definiti dal 22.10.2015.

5 DILAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Viene stabilito che il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta di successione dovuta in base alla dichiarazione in misura non inferiore al 20%, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

La restante parte può essere dilazionata in 8 rate trimestrali oppure, per gli importi superiori a 20.000,00 euro, in un massimo di 12 rate trimestrali. Tale dilazione non è però concessa per importi inferiori a 1.000,00 euro.

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

Siamo in presenza di un restringimento delle ipotesi in cui la dilazione è ammessa, in quanto nella versione pregressa essa si riferiva anche all'imposta richiesta tramite accertamento. Viene inoltre meno la necessità di prestazione della garanzia.

In merito al piano di dilazione, vengono introdotte norme volte ad uniformarlo alle rateazioni derivanti da istituti deflativi del contenzioso; infatti:

- il mancato pagamento del 20% dell'imposta liquidata, entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, o di una delle rate entro il termine per il versamento di quella successiva, comporta la decadenza dalla dilazione, con esazione di sanzioni e interessi;
- la decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento, relativo al versamento del 20% dell'imposta liquidata o della totalità delle somme, dovuto a insufficiente versamento per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro, oppure a tardivo versamento non superiore a 7 giorni;
- operano le disposizioni in tema di ravvedimento operoso e di sanzioni di cui all'art. 15-*ter* del DPR 602/73 (già analizzate in precedenza).

6 ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Le somme richieste mediante accertamento ai fini IRPEF/IRES, IVA e IRAP vanno pagate entro il termine per il ricorso. Ove ciò non avvenga, il credito viene "affidato" ad Equitalia decorsi ulteriori 30 giorni, che può procedere con le ordinarie misure cautelari (fermi e ipoteche), naturalmente in costanza dei requisiti di legge.

Salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, però, l'esecuzione forzata, quindi il pignoramento, è sospesa per 180 giorni dall'affidamento del credito ad Equitalia.

Viene precisato che la menzionata sospensione di 180 giorni non opera in caso di accertamenti definitivi (quindi non impugnati) anche a seguito di giudicato, nonché in ipotesi di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Nel sistema degli accertamenti esecutivi, non vi è, in caso di inadempienza, la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento.

L'art. 29 del DL 78/2010 stabiliva che l'esecuzione andava iniziata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento fosse divenuto definitivo.

Detta previsione viene eliminata, per cui l'adozione del pignoramento soggiace agli ordinari termini di prescrizione, in linea generale di 10 anni per le imposte e di 5 anni per le sanzioni.

7 ACQUIESCENZA

Ricevuto l'avviso di accertamento, il contribuente può prestare acquiescenza se versa gli interi importi o la prima rata entro il termine per il ricorso, fruendo di una riduzione delle sanzioni a 1/3 dell'irrogato.

Nel sistema pregresso, in tema di imposte d'atto (registro, successioni/donazioni, ipocatastali) l'acquiescenza era circoscritta agli accertamenti di valore ai fini del registro e a quelli sull'omessa dichiarazione di successione.

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

Il DLgs. 159/2015 estende ciò agli accertamenti sull'occultazione di corrispettivo, sull'infedele dichiarazione di successione e agli avvisi di liquidazione per il recupero delle agevolazioni "prima casa" e per la "piccola proprietà contadina".

Le novità non si applicano agli accertamenti definiti già perfezionatisi al 22.10.2015 (il perfezionamento coincide con il versamento della totalità delle somme o della prima rata).

8 ACQUIESCENZA PROCESSUALE

Viene introdotta, nell'art. 2-*quater* del DL 564/94, la possibilità di prestare acquiescenza in caso di annullamento/revoca parziali dell'atto, anche a contenzioso instaurato.

Dal testo normativo pare che si tratti dell'acquiescenza disciplinata dall'art. 15 del DLgs. 218/97 (che consente la riduzione delle sanzioni a 1/3 dell'irrogato con pagamento rateale) e della definizione delle sanzioni di cui all'art. 16 del DLgs. 472/97 (che consente la riduzione delle sanzioni a 1/3 dell'irrogato senza pagamento rateale), e non, per espressa esclusione, anche della definizione delle sanzioni *ex* art. 17 del DLgs. 472/97, che, per sua natura, lascia impregiudicata la facoltà di ricorrere per l'imposta.

Sembra quindi possibile affermare che:

- se l'autotutela parziale sopravviene prima della notifica del ricorso, il contribuente possa fruire della definizione;
- se l'autotutela parziale è disposta a processo instaurato, il contribuente possa aderire senza particolari limiti, e le spese restano a carico della parte che le ha sostenute (tecnicamente, si tratta di rinuncia al ricorso, che postula una espressa procura al difensore in tal senso).

9 NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Viene ribadito che la cartella di pagamento può essere notificata mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge. Tuttavia, la notifica tramite PEC diviene obbligatoria per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi.

La notifica avverrà all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi PEC.

Qualora l'indirizzo non risulti valido, la notifica avviene mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione dell'avviso sul relativo sito internet, dando notizia di ciò all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Allo stesso modo si procede quando la casella PEC del destinatario risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da eseguirsi decorsi 15 giorni dopo il primo invio.

Per le persone fisiche intestatarie di casella PEC che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente presso la casella medesima.

Le disposizioni in oggetto si applicano dalle notifiche effettuate a decorrere dall'1.6.2016.

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

10 AGGI DI RISCOSSIONE

La precedente disciplina dell'aggio di riscossione prevedeva che:

- se il contribuente versa gli importi entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'aggio è a carico suo nella misura del 3,65% delle somme iscritte a ruolo;
- se il termine viene oltrepassato, l'aggio è interamente a carico del contribuente, nella misura dell'8% delle somme iscritte a ruolo;
- nel caso degli accertamenti esecutivi, l'aggio è interamente a carico del contribuente se questi non versa le somme intimate entro il termine per il ricorso.

Il sistema viene riformato, sancendo che il contribuente dovrà pagare:

- se versa gli importi entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, una somma pari al 3% delle somme iscritte a ruolo;
- se il termine viene oltrepassato, una somma pari al 6% delle somme iscritte a ruolo, a cui si aggiungono gli interessi di mora.

Nel caso degli accertamenti esecutivi, l'aggio continua ad essere interamente a carico del debitore se questi non versa le somme intimate entro il termine per il ricorso.

A ciò si aggiungono le spese per le eventuali procedure esecutive e il costo per la notifica della cartella di pagamento.

Per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione sino al 31.12.2015, rimane in vigore la precedente misura dell'aggio, quindi, a seconda delle ipotesi, del 3,65% o dell'8%.

11 COMPENSAZIONE CON IMPOSTE ERARIALI ISCRITTE A RUOLO

L'art. 31 del DL 78/2010 prevede la possibilità di compensare i crediti relativi a imposte erariali per effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Con il DLgs. 159/2015 viene stabilito che il credito oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo iscritto a ruolo è rimborsato al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.

Come specificato nella Relazione illustrativa, la funzione della norma è volta a prevenire manovre elusive ad opera dei contribuenti (ad esempio l'indicazione, nel modello F24, di un credito da compensare esistente e dichiarato e di un debito iscritto a ruolo inesistente, in tutto o in parte), tese ad aggirare il sistema di garanzie tipico dei rimborsi.

Si evidenzia infatti che, ai sensi dell'art. 5 del DM 10.2.2011, ove il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, l'Agente della Riscossione, su istanza del contribuente e verificata l'esistenza del credito, provvede all'erogazione dell'eccedenza, e ciò, in pratica, può avvenire anche senza il rispetto della normativa ordinaria in materia di rimborsi, che talvolta contempla la necessità di prestazione di garanzie.

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP

12 INTERESSI FISCALI

Viene rivista la disciplina sul tasso degli interessi fiscali, contenuta, attualmente, nel DM 21.5.2009.

Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso di ogni tributo, è determinato possibilmente in misura unica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%, individuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DLgs. 159/2015.
La misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente, sempre con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo decreto, con la relativa decorrenza, continua a trovare applicazione il suddetto DM 21.5.2009.

Relativamente, invece, agli interessi di mora, la determinazione del tasso continua ad avvenire mediante provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Righini

Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via della Commenda, 41- 20122 Milano - Italia
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it
STUDIO INTEGRATO ACB GROUP